



COMUNE DI PELUGO

PROVINCIA DI TRENTO

Codice fiscale 86003230223 P.Iva 00350700225
 Tel. 0465/801132 - Fax 0465/800326
 e.mail comune@comune.pelugo.tn.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 14

della Giunta Comunale

**OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI:
 ART. 3 COMMA 4 D.LGS. 23.06.2011 N. 118 E SS.MM..**

L'anno **DUEMILAVENTUNO**, addì **06** del mese di **APRILE** alle ore 11.45 presso la Sede Municipale di Pelugo, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco e previa osservanza delle formalità prescritte dalle norme vigenti, si è riunita la Giunta Comunale.

I Signori:	Presenti	Assenti	
		Giust.	Ingiust.
Chiodega Mauro - Sindaco	X		
Chiodega Paola - Vice Sindaco	X		
Campidelli Luca - Assessore	X		
Pollini Sonia - Assessore	X		

Il Signor **Chiodega Mauro** nella sua qualità di **SINDACO**, ha assunto la presidenza e, con l'assistenza del **Segretario Comunale dott.ssa Domenica Di Gregorio**, dopo aver accertato la regolare costituzione dell'adunanza, ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 14 DI DATA 06 APRILE 2021
PUBBLICATA ALL'ALBO COMUNALE IN DATA 09.04.2021
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

KP/kp

OGGETTO: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi: art. 3 comma 4 d.lgs. 23.06.2011 n. 118 e ss.mm..

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la L.P. 09.12.2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)", che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del D. Lgs. 118/2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto;
- con D. Lgs. n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, c. 3, della Costituzione;
- ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria.
- l'art. 228, comma 3, del testo unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000 dispone che, prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi, l'ente locale provveda all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui e della loro corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni.

Dato atto che con deliberazione n. 004 del 11.03.2021 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e i relativi allegati redatti secondo gli schemi armonizzati di cui al D.Lgs. 118/2011.

Considerato che ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, **occorre provvedere, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento;**

Richiamato il principio contabile generale n. 9 della prudenza, in base al quale tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della

predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti.

Dato atto che, in base al principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- d) i debiti insussistenti o prescritti;
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

Ritenuto pertanto necessario, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011, procedere con il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, al fine di adeguarli al principio generale della competenza finanziaria, mediante reimputazione agli esercizi futuri e variazione del Fondo Pluriennale Vincolato.

Rilevato che nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto dell'esercizio 2020 il Servizio finanziario ha condotto, in collaborazione con i Responsabili dei Servizi, l'analisi degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa allo scopo di riallinearne i valori all'effettiva consistenza, così da fornire una situazione aggiornata dei residui attivi e passivi provenienti dalla competenza 2020 e dagli esercizi precedenti. Da tale verifica è emersa l'esigenza di provvedere alla cancellazione e conseguente reimputazione di entrate e di spese già accertate e impegnate, ma non esigibili alla data del 31 dicembre 2020.

Si rende conseguentemente necessario variare gli stanziamenti come segue:

- del bilancio di previsione 2020/2022, esercizio 2020, al fine di consentire l'adeguamento del fondo pluriennale vincolato di spesa 2020 derivante dalle operazioni di reimputazione delle entrate e delle spese non esigibili alla data del 31 dicembre 2020;
- del bilancio di previsione 2021/2023, esercizio 2021 al fine di consentire la reimputazione degli impegni e degli accertamenti non esigibili alla data del 31 dicembre 2020 ed il correlato adeguamento del fondo pluriennale vincolato.

Ritenuto, per le motivazioni sopra illustrate:

- di riconoscere la consistenza dei residui attivi e dei residui passivi da inserire nel rendiconto 2020, per gli importi e secondo gli esercizi di provenienza, risultanti dagli elenchi allegati e depositati agli atti;
- di provvedere alla cancellazione e conseguente reimputazione di entrate e di spese rispettivamente già accertate e impegnate ma non esigibili alla data del 31 dicembre 2020, con contestuale incremento del Fondo Pluriennale Vincolato iscritto

nel Bilancio di previsione 2021/2023 ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011;

- di variare gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2020/2022, esercizio 2020, al fine di consentire l'adeguamento del fondo pluriennale vincolato di spesa derivante dalle operazioni di re-imputazione delle entrate e delle spese non esigibili alla data del 31 dicembre 2020;
- di variare gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2021/2023, esercizio 2021, al fine di consentire la re-imputazione degli impegni e degli accertamenti non esigibili alla data del 31 dicembre 2020, ed il correlato adeguamento del fondo pluriennale vincolato, nonché di adeguare il fondo pluriennale vincolato in entrata del bilancio 2021 alle risultanze del riaccertamento ordinario 2020.

Viste le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi come risultanti dagli allegati depositati agli atti del Servizio Finanziario, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Considerato pertanto necessario procedere con l'incremento negli esercizi 2021-2023, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 del D.Lgs. 118/2011, del Fondo Pluriennale Vincolato, al fine di consentire la reimputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi.

Dato atto che il fondo pluriennale vincolato, distintamente per la parte corrente e per la parte capitale, essendo pari alla differenza tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e reimputati e l'ammontare dei residui attivi cancellati e reimputati, se positiva, risulta così costituito:

PARTE CORRENTE	
Residui passivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati	€ 13.794,34
Differenza tra previsioni di stanziamento coperto da FPV e Impegni coperti da FPV	€ 0,00
Residui attivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati	€ 0,00
Differenza = FPV Entrata 2021	€ 13.794,34
PARTE CAPITALE	
Residui passivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati	€ 181.193,89
Residui attivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati	€ 145.866,69
Differenza tra previsioni di stanziamento coperto da FPV e Impegni coperti da FPV	€ 0,00
Differenza = FPV Entrata 2021	€ 35.327,20

Considerato che le variazioni sopra elencate non alterano gli equilibri di bilancio ai sensi degli artt. 162 e 171 del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamato il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, in base al quale la delibera di Giunta che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati può disporre anche l'accertamento e l'impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili;

Vista la necessità di procedere con la reimputazione delle entrate e delle spese cancellate a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al

D.Lgs. 118/2011, dando atto che la copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato.

Visto il parere dell'Organo di Revisione, rilasciato ai sensi dell'art. 43 del D.P.G.R. 28/05/1999 n.4/L e dell'art. 239 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 pervenuto al prot. n.1055 dd.31.03.2021;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 e ss.mm. "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)";

Vista la L.R. 3 maggio 2018 n. 2 che approva il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige, come modificata dalla L.R. 8 agosto 2018, n. 6;

Acquisiti, ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino-Alto Adige approvato con la L.R. 03.05.2018, n. 2, i pareri favorevoli di regolarità tecnico-contabile espressi dal responsabile del Servizio Finanziario;

Con voti unanimi favorevoli, legalmente espressi.

DELIBERA

1. Di approvare le risultanze del riaccertamento ordinario per l'esercizio 2020 di cui all'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 dei residui attivi e passivi ai fini della predisposizione del rendiconto 2020, come risulta dall'allegato elenco dei residui attivi e passivi 2020 riaccertati per esigibilità, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di provvedere alla cancellazione e conseguente reimputazione di entrate e di spese rispettivamente già accertate e impegnate ma non esigibili alla data del 31/12/2020.
3. Di incrementare, al fine di consentire la reimputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi, nella parte entrata nell'esercizio 2021, il Fondo Pluriennale Vincolato, pari alla differenza, se positiva, tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e da reimputare e l'ammontare dei residui attivi cancellati e da reimputare, che risulta così costituito:

PARTE CORRENTE	
Residui passivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati	€ 13.794,34
Differenza tra previsioni di stanziamento coperto da FPV e Impegni coperti da FPV	€ 0,00
Residui attivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati	€ 0,00
Differenza = FPV Entrata 2021	€ 13.794,34

PARTE CAPITALE	
Residui passivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati	€ 181.193,89
Residui attivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati	€ 145.866,69
Differenza tra previsioni di stanziamento coperto da FPV e Impegni coperti da FPV	€ 0,00
Differenza = FPV Entrata 2021	€ 35.327,20

4. Di variare gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2020/2022, esercizio 2020, al fine di consentire l'adeguamento del fondo pluriennale vincolato di spesa derivante dalle operazioni di re-imputazione delle entrate e delle spese non esigibili alla data del 31/12/2020, come risulta dagli allegati prospetti:
- Allegato 1) -Variazioni al bilancio pluriennale Entrata 2020
 - Allegato 2) -Variazioni al bilancio pluriennale Spesa 2020
5. Di variare gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2021/2023 di competenza e di cassa, esercizio 2021, al fine di consentire la reimputazione degli impegni e degli accertamenti non esigibili alla data del 31/12/2020, ed il correlato adeguamento del fondo pluriennale vincolato, nonché di adeguare il fondo pluriennale vincolato in entrata del bilancio 2021 alle risultanze del riaccertamento ordinario 2020, come risulta dagli allegati prospetti:
- Allegato 3) -Variazioni al bilancio pluriennale Entrata 2021
 - Allegato 4) – Variazioni al bilancio pluriennale Spesa 2021
 - Allegato 5) – Variazioni al bilancio competenza e cassa Entrata 2021
 - Allegato 6) - Variazioni al bilancio competenza e cassa Spesa 2021
6. Di approvare, a seguito delle operazioni di riaccertamento di cui sopra, l'elenco aggiornato dei residui attivi e passivi al 31.12.2020 come risultante dagli allegati A) e B).
7. Di dare atto che le risultanze del presente riaccertamento confluiranno nel rendiconto 2020.
8. Di dare atto che le variazioni di bilancio di cui alla presente deliberazione confermano ed aggiornano di conseguenza la parte contabile dell'atto di indirizzo.
9. Di trasmettere copia della presente deliberazione, contestualmente alla sua pubblicazione all'albo, ai Capigruppo consiliari ai sensi di quanto disposto dall'art. 210 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03 maggio 2018, n. 2.
10. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03 maggio 2018 n. 2.
11. Di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- opposizione al Comitato Esecutivo, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2; ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. alternativamente:
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
 - in alternativa al precedente, ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Il presente verbale viene così letto, approvato e sottoscritto,

IL SINDACO
Chiodega Mauro

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e
con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. n.
82/2005, sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Domenica Di Gregorio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e
con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. n.
82/2005, sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa